

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 14/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 27.11.2017

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 27 novembre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

#### 1) RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASD LOANESI S. FRANCESCO CONTRO LA SOCIETÀ GENOA C. & F.C. Spa AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 65 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OXHALLARI ARDIT), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.

Con reclamo notificato in data 03.08.2017, la Società ASD Loanesi S. Francesco ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 1/E del 12.07.2017, e comunicata in data 26.07.2014, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa promosso nei confronti della Società Genoa C. & F.C. Spa per il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto e relativo al tesseramento del calciatore Oxhallari Ardit nella stagione sportiva 2014/15.

La Società reclamante, nel suo atto di gravame, eccepiva l'interruzione del decorso del termine prescrizionale all'esito dell'intervenuto pagamento, in data 06.10.2015, da parte del Genoa C. & F.C. Spa, dell'acconto sul premio di preparazione in questione per € 3.000,00 più IVA.

La parte resistente presentava le controdeduzioni nelle quali sosteneva al contrario che il diritto al pagamento del premio fosse ormai prescritto al termine della stagione sportiva successiva al tesseramento del calciatore (30.06.2016).

Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivo.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, comma 33, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, il reclamo avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il termine del 02.08.2017, posto che la decisione impugnata era stata ricevuta dall'odierna appellante il 26.07.2017. Come si è detto, invece, il reclamo della ASD Loanesi S. Francesco è stato inoltrato solo in data 03.08.2017, a termine decorso, anche se di un solo giorno.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Loanesi S. Francesco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina incamerarsi la tassa.

**2) RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ SS MONZA 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VERCELLESE 1926 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 63 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVATI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 12.7.2017.**

Ordinanza.

**3) RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALAGIA MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.**

Con atto 2 ottobre 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 26 settembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mattia Alagia, del complessivo importo di euro 2.295,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce, come già dedotto innanzi alla CAE, che nulla sarebbe dovuto al calciatore in quanto lo stesso nel corso degli ultimi mesi di durata dell'accordo avrebbe spesso accusato infortuni non meglio certificati dimostrando mancanza di impegno e venendo così meno agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Società.

Chiede quindi, la SSD Viareggio 2014 a rl, la riforma della decisione della CAE con il rigetto della richiesta avanzata dal calciatore Alagia nei suoi confronti.

Il calciatore Alagia, ritualmente notiziato del ricorso, non ha inviato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 27 novembre 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

Le doglianze della SSD Viareggio 2014 a rl, non possono inficiare la impugnata decisione della CAE perché del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro.

Non vengono infatti specificati, né in alcun modo documentati, quali sarebbero stati i congegni censurabili posti in essere dal calciatore.

In ogni caso, le deduzioni difensive della reclamante Società sono a dir poco intempestive in quanto gli asseriti inadempimenti del calciatore Alagia, dovevano essere formalmente allo stesso contestati all'epoca dei presunti fatti anche con le conseguenze previste dalle NOIF sul vincolo di tesseramento.

È invece pacifico che le censure al calciatore sono state mosse solo dopo che lo stesso ha formalizzato la propria richiesta di pagamento somme innanzi alla CAE la cui decisione, in questa sede reclamata, risulta essere stata quindi assunta correttamente.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

**4) RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRUZZI ELIA, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.**

Con atto 2 ottobre 2017, la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 26 settembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Elia Bruzzi, del complessivo importo di euro 2.100,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce, come già dedotto innanzi alla CAE, che nulla sarebbe dovuto al calciatore in quanto lo stesso nel corso degli ultimi mesi di durata dell'accordo avrebbe spesso accusato infortuni non meglio certificati dimostrando mancanza di impegno e venendo così meno agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Società.

Chiede quindi, la SSD Viareggio 2014 a rl, la riforma della decisione della CAE con il rigetto della richiesta avanzata dal calciatore Bruzzi nei suoi confronti.

Il calciatore Bruzzi, ritualmente notiziato del ricorso, non ha inviato controdeduzioni e la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 27 novembre 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

Le doglianze della SSD Viareggio 2014 a rl, non possono inficiare la impugnata decisione della CAE perché del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro.

Non vengono infatti specificati, né in alcun modo documentati, quali sarebbero stati i congegni censurabili posti in essere dal calciatore.

In ogni caso, le deduzioni difensive della reclamante Società sono a dir poco intempestive in quanto gli asseriti inadempimenti del calciatore Bruzzi, dovevano essere formalmente allo stesso contestati all'epoca dei presunti fatti anche con le conseguenze previste dalle NOIF sul vincolo di tesseramento.

É invece pacifico che le censure al calciatore sono state mosse solo dopo che lo stesso ha formalizzato la propria richiesta di pagamento somme innanzi alla CAE la cui decisione, in questa sede reclamata, risulta essere stata quindi assunta correttamente.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 a rl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**5) RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VILLAGATTI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.**

Con ricorso del 2 ottobre 2017 la SSD Viareggio 2014 a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici con prot. n. 200/CAE/2016-17 del 26 settembre 2017, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Villagatti Marco, del complessivo importo di € 8.021,96 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

Lamenta la Società SSD Viareggio 2014 a rl, quale unico motivo di gravame, l'inadempimento del calciatore poiché, negli ultimi mesi dell'accordo economico, avrebbe ha accusato infortuni non ben certificati tanto da tenere una condotta non aderente ai proprio obblighi contrattuali.

Il calciatore Villagatti Marco, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, stante la mancata costituzione del sodalizio in primo grado. Nel merito ha contestato le avverse deduzioni ed ha chiesto, con il favore delle spese di lite e della sanzione per lite temeraria, la conferma della decisione della Commissione Accordi Economici.

Alla riunione del 27 novembre 2017, sentito il legale del calciatore, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, viene rigettato per i seguenti motivi.

La domanda proposta dalla Società SSD Viareggio 2014 a rl non può essere accolta poiché, in modo irrituale ed inammissibile, ha esposto per la prima volta in appello motivi di doglianza che di fatto andavano prospettati in primo grado, trattandosi tra l'altro di asserite eccezioni di inadempimento addebitate all'atleta.

Con tale comportamento processuale il sodalizio sportivo, in spregio ai principi di speditezza e celerità (che impongono il perimetro della controversia ed il quadro probatorio già delineato nella prima fase del giudizio), è incorso in decadenze da eccezioni e/o produzioni documentali.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 arl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società SSD Viareggio 2014 arl al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Villagatti Marco, che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti.

Condanna altresì la Società SSD Viareggio 2014 arl, ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS e sulla base della apposita istanza della parte resistente, al pagamento della somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00), in favore del calciatore Villagatti Marco.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RIZZO ROSARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.**

Con ricorso del 2 ottobre 2017 la Società Siracusa Calcio Srl ha adito questo Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici con prot. n. 227/CAE/2016-17

del 26 settembre 2017, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Rizzo Rosario, del complessivo importo di € 3.322,23 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Lamenta la Società Siracusa Calcio Srl, quale unico motivo di gravame, l'estinzione dell'obbligazione così come si evince dalla quietanza liberatoria allegata in atti.

Il calciatore Rizzo Rosario, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, stante la mancata tempestiva costituzione in primo grado. Nel merito ha contestato la tardività delle deduzioni sollevate unitamente alla tardività della produzione documentale; di conseguenza, ha chiesto, con il favore delle spese di lite, la conferma della decisione della Commissione Accordi Economici.

Alla riunione del 27 novembre 2017, sentite le parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, viene rigettato per i seguenti motivi.

Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società Siracusa Calcio Srl nel presente gravame sono da ritenersi tardive.

Più precisamente, il sodalizio sportivo in primo grado avrebbe dovuto eccepire, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso introduttivo, l'estinzione dell'obbligazione oltreché produrre la relativa documentazione (art. 25 bis Regolamento della LND). Ciò perché il procedimento sportivo, incentrato sulle esigenze di speditezza e celerità, impone che il perimetro della controversia ed il quadro probatorio siano perfettamente delineati già dalla prima fase del giudizio; di conseguenza, i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine devono ritenersi inammissibili e tardivi e l'eventuale deposito degli stessi in appello, alla stregua del giudizio di primo grado, deve considerarsi parimenti tardivo.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società Siracusa Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società Siracusa Calcio Srl al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Rizzo Rosario, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BITANCOURT GARCIA GABRIEL FRANCO, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.**

Con ricorso del 2 ottobre 2017 la Società Potenza Calcio SSD a rl ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici con prot. n. 221/CAE/2016-17 del 26 settembre 2017, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Bitancourt Gabriel Franco Garcia, del complessivo importo di € 5.900,00 a titolo di saldo del compenso annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2015/2016.

Lamenta la Società Potenza Calcio SSD a rl, quale unico motivo di gravame, la lesione del contraddittorio in primo grado per non aver ricevuto, unitamente al reclamo di prime cure, la notifica dell'accordo economico.

A supporto del proprio assunto la Società Potenza Calcio SSD a rl evidenzia che nel luglio 2017 è mutata la compagine sociale e quindi, stante le difficoltà a reperire i pregressi accordi economici, non è stata messa nelle condizioni di poter conoscere la c.d. causa petendi del reclamante. Cosicché ha chiesto, alla luce di tale vizio di costituzione, la dichiarazione di annullamento della decisione della Commissione Accordi Economici.

Il calciatore BITANCOURT Gabriel Franco Garcia, ritualmente notiziato del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, posto che l'invio alla controparte dell'accordo economico nel giudizio di primo grado non è prescritto da alcuna norma, e quindi ha chiesto la conferma della decisione della Commissione Accordi Economici.

La Società Potenza Calcio SSD a rl, in data 10 ottobre 2017, ha inviato irrituali memorie di replica cui sono seguite, in data 12 ottobre 2017, controdeduzioni di replica altrettanto irrituali.

Alla riunione del 27 novembre 2017, sentite le parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, viene rigettato sulla base dei seguenti motivi. L'eccezione sollevata dalla Società Potenza Calcio SSD a rl non merita accoglimento, in quanto dal tenore letterale dell'art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D. non si evidenzia alcun obbligo per il reclamante dell'invio alla controparte dell'accordo economico con l'atto introduttivo. Né può ritenersi applicabile la prospettata tesi dell'estensione analogica delle norme per le procedure arbitrali degli allenatori della L.N.D. in quanto, queste ultime, che tra l'altro impongono una prescrizione sanzionatoria in caso di omissione degli incumbenti indicati, sono peculiari a quel procedimento e non possono essere suscettibili di interpretazione estensiva per analogia, soprattutto nella parte sanzionatoria.

Peraltra giova ricordare tra l'altro che il procedimento della Commissione Accordi Economici della LND non potrebbe nemmeno rientrare nel novero delle procedure arbitrali, atteso che i componenti del collegio, contrariamente a quanto avviene nelle procedure arbitrali (la cui nomina è di parte), sono di nomina della stessa Lega Nazionale Dilettanti.

Nel merito vale la pena evidenziare che il mutamento delle cariche sociali all'interno di un sodalizio, è irrilevante rispetto al perentorio termine delle scadenze processuali, che non giustificano alcuna rimessione in termini.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD arl Potenza Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

### **8) RECLAMO N°. 35 DEL CALCIATORE VINDIGNI FRANCESCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.**

Con ricorso 3 ottobre 2017 il calciatore Vindigni Francesco ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici con prot. n. 238/CAE/2016-17 del 26 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato

inammissibile il ricorso dallo stesso proposto nei confronti della Società Siracusa Calcio Srl (già ASD Città Di Siracusa).

Lamenta il calciatore Vindigni Francesco di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico di € 25.800,00 e di essere ancora creditore per la differenza di € 3.350,00. Sennonché dopo aver inviato la relativa richiesta tanto al sodalizio sportivo quanto alla Commissione Accordi Economici, si è visto dichiarare inammissibile la domanda per non aver fornito la prova della avvenuta spedizione del reclamo alla Società.

Produce, il calciatore, in questa sede l'avviso di ricevimento dell'invio della richiesta innanzi alla CAE alla Società controparte e chiede quindi la riforma dell'impugnata decisione, con condanna della Siracusa Calcio Srl al pagamento in suo favore della somma di euro 3.350,00.

La Siracusa Calcio Srl, ritualmente notiziata del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l'inammissibilità della domanda poiché il calciatore, in prime cure (né in fase di spedizione né in un secondo momento), non aveva rispettato le prescrizioni dell'art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D.

Alla riunione del 27 novembre 2017, sentite le parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato.

L'art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D. prescrive espressamente che il reclamo, una volta inoltrato alla controparte, deve essere inviato alla C.A.E. allegando “[...] l'avviso di ricevimento in originale [...]” inoltrato alla Società controparte.

Detta prescrizione non è stata rispettata e quindi la C.A.E., in assenza di prova di ricezione della ricezione della richiesta, ha correttamente motivato nel dichiarare inammissibile il reclamo.

La tesi del calciatore di non aver potuto attendere la ricezione della ricevuta di ritorno per lo spirare, nelle more, del termine di cui all'art. 25, comma 4, del Regolamento L.N.D., non rappresenta un valido motivo di censura della reclamata decisione, in quanto lo stesso ben avrebbe potuto, prima della udienza innanzi alla Commissione Accordi Economici (come risulta dal decreto di fissazione udienza), far pervenire la ricevuta originale dell'avviso di ricevimento.

Anche ove alla data della suddetta udienza l'avviso di ricevimento non fosse stato ancora nella sua disponibilità, il calciatore avrebbe comunque potuto richiedere un rinvio per il relativo incumbente.

In difetto, la declaratoria di inammissibilità della CAE è immune da vizi di sorta.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dal calciatore Vindigni Francesco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Nulla per la tassa non dovuta.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

**9) RECLAMO N°. 36 DEL CALCIATORE RICCIARDO GIOVANNI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.**

Con ricorso 2 ottobre 2017 il calciatore Giovanni Ricciardo ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche per impugnare la decisione della Commissione Accordi Economici del 25 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto nei confronti della Società Siracusa Calcio Srl (già ASD Città Di Siracusa).

Lamenta il calciatore di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico di € 16.500,00 e di essere ancora creditore per la differenza di € 6.000,00. Sennonché dopo aver inviato la relativa richiesta tanto al sodalizio sportivo quanto alla Commissione Accordi Economici, si è visto dichiarare inammissibile la domanda per non aver fornito la prova della avvenuta spedizione del reclamo alla Società.

Produce, il calciatore, in questa sede l'avviso di ricevimento dell'invio della richiesta innanzi alla CAE alla Società controparte e chiede quindi la riforma dell'impugnata decisione, con condanna della Siracusa Calcio srl al pagamento in suo favore della somma di euro 6.000,00.

La Siracusa Calcio Srl, ritualmente notiziata del ricorso, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo l'inammissibilità della domanda poiché il calciatore, in prime cure (né in fase di spedizione né in un secondo momento), non aveva rispettato le prescrizioni dell'art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D.

Alla riunione del 27 novembre 2017, sentite le parti, il ricorso è stato discusso e deciso.

Il ricorso, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere rigettato.

L'art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D. prescrive espressamente che il reclamo, una volta inoltrato alla controparte, deve essere inviato alla C.A.E. allegando “[...] l'avviso di ricevimento in originale [...]” inoltrato alla Società controparte.

Detta prescrizione non è stata rispettata e quindi la C.A.E., in assenza di prova di ricezione della ricezione della richiesta, ha correttamente motivato nel dichiarare inammissibile il reclamo.

La tesi del calciatore di non aver potuto attendere la ricezione della ricevuta di ritorno per lo spirare, nelle more, del termine di cui all'art. 25, comma 4, del Regolamento L.N.D., non rappresenta un valido motivo di censura della reclamata decisione, in quanto lo stesso ben avrebbe potuto, prima della udienza innanzi alla Commissione Accordi Economici (come risulta dal decreto di fissazione udienza), far pervenire la ricevuta originale dell'avviso di ricevimento.

Anche ove alla data della suddetta udienza l'avviso di ricevimento non fosse stato ancora nella sua disponibilità, il calciatore avrebbe comunque potuto richiedere un rinvio per il relativo incumbente.

In difetto, la declaratoria di inammissibilità della CAE è immune da vizi di sorta.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dal calciatore Ricciardo Giovanni e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Nulla per la tassa non dovuta.

#### **10) RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CINQUE LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.**

Con atto 11 ottobre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 4 ottobre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è

stata condannata al pagamento in favore del calciatore Lorenzo Cinque, del complessivo importo di euro 6.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede.

Nello specifico, assume la ASD Sporting Fulgor, che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, reccherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Nel merito, infine, contesta il quantum dovuto al calciatore, affermando che all'epoca della proposizione del ricorso, il calciatore non avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'intero importo dell'accordo, ma solo della minor somma di € 3.500,00.

Il calciatore Cinque ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 2 CGS delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, per essere state le stesse proposte per la prima volta in sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 27/11/2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso del calciatore, è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell'accordo economico sottoscritto tra le parti – ritualmente e tempestivamente depositato il 9.11.2016 - e risultante, all'epoca dell'invio dell'atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l'anagrafica federale.

L'atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.

Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ASD Sporting Fulgor al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Cinque Lorenzo, che liquida in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**11) RECLAMO N° 40 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE LUCA FABRIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.**

Con atto 11 ottobre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 4 ottobre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Fabrizio De Luca, del complessivo importo di euro 3.450,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede.

Nello specifico, assume la ASD Sporting Fulgor, che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Nel merito, infine, contesta il quantum dovuto al calciatore, affermando che all'epoca della proposizione del ricorso, il calciatore non avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'intero importo dell'accordo, ma solo della minor somma di € 2.512,50.

Il calciatore De Luca ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 2 CGS delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, per essere state le stesse proposte per la prima volta in sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 27/11/2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso del calciatore è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell'accordo economico sottoscritto tra le parti – ritualmente e tempestivamente depositato il 9.11.2016 - e risultante, all'epoca dell'invio dell'atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l'anagrafica federale.

L'atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.

Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ASD Sporting Fulgor al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore De Luca Fabrizio, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

## **12) RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARAGLINO ANGELO, PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.**

Con atto 11 ottobre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 4 ottobre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Angelo Maraglino, del complessivo importo di euro 2.500,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede.

Nello specifico, assume la ASD Sporting Fulgor, che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Nel merito, infine, contesta il quantum dovuto al calciatore, affermando che all'epoca della proposizione del ricorso, il calciatore non avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'intero importo dell'accordo, ma solo della minor somma di € 1.347,00.

Il calciatore Maraglino ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 2 CGS delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, per essere state le stesse proposte per la prima volta in sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 27/11/2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso del calciatore è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell'accordo economico sottoscritto tra le parti – ritualmente e tempestivamente depositato il 9.11.2016 - e risultante, all'epoca dell'invio dell'atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l'anagrafica federale.

L'atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.

Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la Società ASD Sporting Fulgor al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Maraglino Angelo, che liquida in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente DEL TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Publicato in Roma il 12 gennaio 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio